

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 33-4078

**Legge 21 novembre 2000 n. 353: Approvazione Protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visti:

la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera c) che individua gli eventi di protezione civile tra i quali "*calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo*".

la legge 21 novembre 2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" ed in particolare il D.M. 20 dicembre 2001 concernente l'emanazione delle linee guida per l'approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, laddove si fa riferimento specifico alle azioni di coordinamento tra le varie realtà interessate, tra cui le amministrazioni regionali;

il DPR 194/2001 "*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*";

la L.r. 19 novembre 2013 n. 21, "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).", ed in particolare l'articolo 1, comma 3 in base al quale "la Giunta regionale: (...) convenziona, per attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, l'associazione regionale Corpo volontari AIB Piemonte o analoga associazione regionale di volontari AIB che presenti i requisiti richiesti dalle procedure operative";

il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 il quale, tra l'altro, prevede forme di cooperazione interregionale per potenziare il sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

la Convenzione Rep. 212-016 del 14.07.2016 tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte, per l'impiego di personale aderente allo stesso in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile.

Considerato che:

il Dipartimento della Protezione Civile, negli ultimi anni, ha sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di collaborazione nell'ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e, più recentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della emanazione delle direttive per la campagna estiva AIB 2016 ha, tra l'altro, invitato le Regioni a "*provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare una appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare*

*del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggiore rischio”;*

con Deliberazione n. 28-2099 del 14.09.2015 la Giunta regionale ha approvato le Procedure tra Regione Liguria e Regione Piemonte per il reciproco supporto in emergenza incendi boschivi tuttora vigenti;

con nota prot. Y1. 2016.0006908 del 04/07/2016 l'Assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia ha proposto alla Regione Piemonte un “Accordo di collaborazione per le attività di reciproco ausilio operativo nell'ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;

con nota prot 986AMB00/ del 06/07/2016 l'Assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte - prendendo atto delle Procedure già sottoscritte con la Regione Liguria, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale, ha ritenuto di condividere la proposta di Accordo con la Regione Lombardia, ritenendo che tale modalità di operare possa produrre effetti positivi, sia in emergenza che in attività di prevenzione;

con nota prot. 198654 del 13.09.2016 la Regione Liguria, sulla scorta delle positive esperienze effettuate grazie alle collaborazioni già in essere, ha proposto alle Regioni Piemonte e Lombardia la sottoscrizione di un unico *protocollo d'intesa* per la gestione delle attività regionali in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, finalizzato al reciproco soccorso in caso di emergenze AIB particolarmente gravi, alla programmazione dei gemellaggi AIB, nonché al coordinamento degli interventi di spegnimento sugli incendi localizzati nelle zone di confine, dando seguito a tale *protocollo d'intesa* attraverso la definizione di documenti tecnici da elaborare a cura dei competenti uffici regionali;

con nota prot. 1330AMB00/ del 26.09.2016 l'Assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, ha confermato l'interessamento della Regione Piemonte per le forme di collaborazione interregionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, condividendo la necessità di andare oltre all'accordo bilaterale per intraprendere la via della collaborazione tra più regioni, anche in considerazione del fatto che il Piemonte, la Liguria e la Lombardia condividono Sistemi operativi tra loro simili.

Considerato altresì che:

Il 19 settembre 2016, presso la sede della Protezione civile regionale del Piemonte, si è tenuto l'incontro tra i rappresentanti regionali Tecnici e del Volontariato dei *Sistemi regionali antincendi boschivi* piemontese, lombardo e ligure, il quale ha elaborato lo schema di *Protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi* (di seguito *Protocollo d'Intesa*) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – ricevendone, dal punto di vista tecnico, l'approvazione all'unanimità da parte del medesimo Tavolo tecnico.

Atteso che:

Il Protocollo d'intesa in argomento, si inquadra nell'ambito delle attività previste dalla L. 353/2000 e dai rispettivi Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 3 della medesima l. 353/2000.

L'attuazione del Protocollo d'intesa, relativamente all'ausilio operativo fornito dalle parti interessate, verrà assicurata attraverso:

- a. *interventi in emergenza su tutto il territorio regionale*: tali azioni non possono essere pianificate preventivamente in quanto vengono attuate in quelle situazioni eccezionali e di emergenza durante le quali le normali strutture antincendio delle parti risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi;
- b. *interventi a cavallo dei confini amministrativi regionali*: comportano la tempestiva segnalazione di incendi che si verificano nelle aree prossime ai confini regionali, l'allertamento delle squadre del volontariato AIB dei territori confinanti, nonché l'impiego delle stesse squadre del volontariato AIB e dei mezzi aerei regionali;
- c. *attività programmate*: fanno riferimento ad iniziative di gemellaggio, formazione/addestramento ed esercitazioni, da concordare di volta in volta, secondo le necessità delle singole Regioni. Fanno altresì riferimento alla necessità di rendere tra loro compatibili mezzi e attrezzature A.I.B. dei tre sistemi regionali A.I.B., attraverso proposte progettuali comuni da presentare su linee di finanziamento extraregionali.

Per gli interventi di cui alle lettere a, b e c. le Regioni definiranno e concorderanno apposite Procedure tecnico-amministrative tramite le proprie Strutture tecniche competenti, che verranno di volta in volta approvate tramite specifici atti da predisporre a cura delle stesse Strutture tecniche competenti.

Valutato altresì che:

la collaborazione interregionale per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi si configura – nell'ambito dello scenario nazionale definito dalla L. 353/2000 – come una premessa indispensabile per un'azione efficace in situazioni eccezionali di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle Regioni potrebbero risultare insufficienti a fronteggiare eventi particolarmente complessi;

il *Protocollo d'intesa* e le Procedure tecnico-amministrative che verranno approvate, andranno ad integrare il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui* DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015.

Ritenuto pertanto necessario:

consolidare i rapporti di collaborazione interregionale avviati con le Regioni Liguria e Lombardia in materia di incendi boschivi;

formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso l'approvazione del *Protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi*, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

rimandare l'applicazione operativa del Protocollo d'Intesa all'approvazione di apposite Procedure tecnico-amministrative - concordate ed elaborate dalle rispettive Strutture tecniche competenti in materia - che verranno di volta in volta approvate tramite specifici atti da predisporre a cura delle Strutture stesse previa adozione da parte della Giunta di disposizioni aventi carattere generale circa compiti, ruoli e riparto costi e che troveranno copertura nel codice Missione 11 Programma 01;

adeguare il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, approvato con la DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 con il *Protocollo d'Intesa* e le *Procedure tecnico-amministrative* che verranno elaborate dalle Strutture tecniche competenti e successivamente approvate;

promuovere quindi lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte, la Regione Liguria e la Regione Lombardia, in materia di incendi boschivi, ritenendo che il supporto reciproco nelle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi costituisca – nell'ambito dello scenario nazionale definito dalla L. 353/2000 – una premessa indispensabile per un'azione efficace in situazioni eccezionali di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle Regioni potrebbero risultare insufficienti a fronteggiare eventi concomitanti particolarmente estesi e virulenti;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

-di approvare, l'allegato schema di Protocollo d'Intesa avente ad oggetto "*Protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi*", (di seguito Protocollo d'Intesa), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di incaricare il Settore Protezione civile e Sistema Antincendi boschivi, quale Struttura tecnica competente, di predisporre le Procedure tecnico-amministrative necessarie all'applicazione operativa del Protocollo d'Intesa in argomento, rinviando a successivo atto dirigenziale la loro approvazione previa adozione da parte della Giunta di disposizioni aventi carattere generale circa compiti, ruoli e riparto costi;

-di demandare alla struttura tecnica competente l'aggiornamento del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con la DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 con il Protocollo d'Intesa in argomento e con le Procedure tecnico-amministrative, una volta approvate dalla Struttura tecnica competente;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

-di demandare l'Assessore regionale all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile la stipula del *Protocollo d'Intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi* (di seguito Protocollo d'Intesa).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e dell'articolo 23 lett. d), del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## **SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE REGIONI LIGURIA, LOMBARDIA E PIEMONTE PER UN RECIPROCO SUPPORTO IN ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI.**

La Regione Liguria (C.F. 00849050109) rappresentata dall'Assessore Stefano Mai, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria N. del...

E

La Regione Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata Assessore Simona Bordonali, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia N° \*\*\* del \*

E

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) - rappresentata Assessore Alberto Valmaggia, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte N° \*\*\*\* del \*\*\*\*\*.

### **PREMESSE AL PROTOCOLLO**

La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e s.m.i., ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera c) recita che: "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".

La legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; tra le attività previste dalla citata legge n. 353/2000, quelle legate alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rivestono fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio boschivo.

Tali attività possono trovare ulteriore sviluppo, soprattutto tra Regioni aventi territori confinanti, anche attraverso il reciproco supporto in quelle situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle singole Regioni risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi concomitanti.

Negli anni più recenti inoltre – con sempre minori risorse economiche a disposizione, anche a causa del mancato finanziamento del fondo di cui alla L. 353/2000, per le Regioni a statuto ordinario - si è manifestata con maggiore evidenza la necessità di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle forze in campo, promuovendo forme più strutturate di collaborazione interregionali. Lo stesso Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha - in più sedi ed occasioni - sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di collaborazione nell'ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e, più recentemente, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della campagna estiva AIB 2016, con nota prot. N. 2016.0029121 in data 09/06/2016 inerente le "*Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*", ha, tra l'altro, invitato le Regioni a stipulare specifici accordi, volti ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, da destinare alle attività di vigilanza e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

In linea con quanto sopra premesso, si è reso necessario, pertanto, definire procedure comuni e coordinate da attivare in caso di necessità, preventivamente conosciute da parte dei rispettivi Sistemi operativi AIB, tenuto conto del supporto operativo ed organizzativo

del Volontariato antincendio boschivo delle Regioni coinvolte, il quale assume un ruolo determinante nell'attuazione delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Considerato che, a tutt'oggi, sono operativi i seguenti:

- *Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Liguria per le attività di reciproco ausilio operativo nell'ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;*
- *Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*

e che la positiva esperienza di collaborazione, maturata negli anni dai diversi Sistemi regionali antincendi boschivi, è risultata particolarmente efficace anche grazie ai suddetti accordi ed alla vicinanza tra le tre Regioni, la quale ha consentito una rapida risposta, alle esigenze reciprocamente manifestate.

Si ritiene opportuno sottoscrivere il presente Protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, il cui obiettivo è quello di garantire un reciproco supporto in attività di emergenza o prevenzione - pianificando anticipatamente le modalità di attivazione e coordinamento degli interventi - con l'obiettivo di:

- ridurre le tempistiche della risposta operativa,
- contenere le superfici percorse dal fuoco,
- ottimizzare l'impegno delle forze,
- garantire la sicurezza degli operatori,
- perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione.

## **Articolo 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO**

1. La collaborazione tra Regione Liguria, Lombardia e Piemonte si inquadra nell'ambito delle attività definite dalla legge n. 353/2000; in particolare le attività oggetto del presente Protocollo riguardano la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel rispetto delle procedure operative previste nei rispettivi piani regionali antincendio boschivo, in particolare per la condivisione ed attuazione delle procedure di attivazione di interventi di soccorso in caso di necessità.

2. Nello specifico le attività sopraccitate possono riguardare, oltre all'intervento diretto a contrastare l'emergenza - con l'impiego di personale a terra, attrezzature e mezzi operativi, ivi compresi i mezzi aerei - anche attività di gemellaggi programmati con fine preventivo, nonché attività di formazione/addestramento ed esercitazioni.

## **Articolo 2 - AMBITI TERRITORIALI**

Gli ambiti territoriali oggetto delle attività della presente Protocollo, di cui all'articolo 1 comma 2 , fanno riferimento all'intero territorio delle singole Regioni.

## **Articolo 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE**

1. L'ausilio operativo fornito dalle parti del presente Protocollo è assicurato attraverso:

- a. *interventi in emergenza su tutto il territorio regionale*: tali azioni non possono essere pianificate preventivamente in quanto vengono attuate in quelle situazioni

eccezionali e di emergenza durante le quali le normali strutture antincendio delle parti risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi;

- b. interventi a cavallo dei confini amministrativi regionali: comportano la tempestiva segnalazione di incendi che si verificano nelle aree prossime ai confini regionali, l'allertamento delle squadre del volontariato AIB dei territori confinanti, nonché l'impiego delle stesse squadre del volontariato AIB e dei mezzi aerei regionali.
- c. attività programmate: fanno riferimento ad iniziative di gemellaggio, formazione/addestramento ed esercitazioni, da concordare di volta in volta, secondo le necessità delle singole Regioni. Fanno altresì riferimento alla necessità di rendere tra loro compatibili mezzi e attrezzature A.I.B. dei tre sistemi regionali A.I.B., attraverso proposte progettuali comuni da presentare su linee di finanziamento extraregionali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni definiscono e concordano apposite procedure tecnico-amministrative tramite le proprie strutture tecniche competenti.

#### **Articolo 4 - IMPIEGO DEL VOLONTARIATO**

1. Ogni Regione garantisce che il personale volontario che interviene nelle attività di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Protocollo, sia:

- a) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente di volontariato,
- b) idoneo, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza,
- c) in possesso della copertura assicurativa estesa, come minimo, al territorio nazionale.

2. I benefici di cui al DPR 194/01 sono assicurati al personale volontario che interviene nelle azioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Protocollo, secondo modalità da concordare da parte delle strutture regionali tecniche competenti.

#### **Articolo 5 – APPLICAZIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO**

1. Le modalità tecniche e amministrative per l'applicazione del presente Protocollo, sono demandate a specifici atti da predisporre a cura delle strutture regionali tecniche competenti.

2. Il presente Protocollo ha durata quinquennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo disdetta da una delle parti.